



UNIVERSITA' DI FOGGIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DI FOGGIA

Foggia 05 giugno 2013

[Handwritten signatures and initials]

1



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
DELL'UNIVERSITA' DI FOGGIA

I N D I C E

ARTICOLI	PAG.
Premessa	3
Art. 1 - Campo di applicazione, obiettivi e destinatari	3
Art. 2 - Durata e decorrenza del contratto	4
Art. 3 - Definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio	4
Art. 4 - Ripartizione delle risorse complessivamente disponibili	5
Art. 5 - Indennità accessoria mensile	6
Art. 6 - Indennità di responsabilità personale categorie B, C e D	6
Art. 7 - Definizione delle indennità per attività comportanti oneri o disagi	7
Art. 8 - Indennità di turnazione	8
Art. 9 - Indennità relativa al servizio centrale per i rapporti con l'Istituto cassiere	8
Art. 10 - Indennità per il recapito di documentazione e corrispondenza	8
Art. 11 - Indennità per la movimentazione di volumi e riviste	9
Art. 12 - Indennità per la reperibilità oltre l'orario di lavoro	9
Art. 13 - Indennità di front-office	9
Art. 14 - Indennità di laboratorio	10
Art. 15 - Indennità per l'efficientamento della strumentazione informatica	10
Art. 16 - Incentivazione per la realizzazione di attività e servizi aggiuntivi	10
Art. 17 - Compensi per lavoro straordinario	12
Art. 18 - Retribuzione di posizione e di risultato personale categoria EP	13
Art. 19 - Regime di cumulabilità del trattamento economico accessorio	14
Art. 20 - Disposizioni finali	15
Art. 21 - Interpretazione autentica delle clausole controverse	15



Premessa

1. Il presente contratto collettivo integrativo (di seguito denominato CCI) è stipulato tra le delegazioni trattanti costituite ai sensi dell'art. 9 del CCNL 2006/2009 (stipulato in sede ARAN il 16/10/2008).

Articolo 1 - Campo di applicazione, obiettivi e destinatari

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Foggia appartenente alle categorie B, C e D, con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato sia determinato. Esso si applica, altresì, al personale della categoria EP per le parti in cui ciò sia espressamente previsto.
2. Premesso che gli obiettivi di sviluppo delle Università non possono prescindere dalla qualità della didattica, della ricerca e dei servizi offerti e che le risorse umane costituiscono un elemento strategico di grande rilievo per il conseguimento dei medesimi obiettivi, il presente CCI ha come obiettivo prioritario quello di accompagnare con adeguati strumenti la fase di riorganizzazione che l'Ateneo sta attraversando, allo scopo di supportare i progetti di miglioramento complessivo dei servizi offerti. In particolare esso è informato ai seguenti principi guida:
 - a) migliorare l'efficienza del funzionamento e l'efficacia dei servizi resi;
 - b) assicurare un'equa distribuzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio nell'attuale fase di orientamento e motivazione del personale sulle azioni necessarie a garantire i risultati da perseguire;
 - c) cogliere le peculiarità delle singole realtà operative;
 - d) migliorare la qualità lavorativa e la professionalità dei dipendenti introducendo strumenti di gestione e motivazione delle risorse umane diversificati, con l'intento di rispondere alla complessità organizzativa, anche valorizzando il ruolo, l'autonomia e la responsabilità delle persone;
 - e) aumentare il grado di coinvolgimento del personale nei processi di miglioramento dell'Ateneo assumendo il riconoscimento delle competenze professionali dei dipendenti quale valore irrinunciabile, con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti.
3. Per la realizzazione degli obiettivi accennati è fondamentale, da un lato, che la contrattazione integrativa persegua, anche considerando gli effetti dell'attuale congiuntura economica ed il contesto socio-economico locale, principi di equità retributiva e sociale e, dall'altro, che tutto il personale sia motivato ed impegnato verso il raggiungimento degli obiettivi comuni di sviluppo.



Articolo 2 - Durata e decorrenza del contratto

1. Il presente CCI decorre dall'1.1.2012, conserva la sua efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo e potrà essere integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in sequenza temporale.
2. L'eventuale disdetta deve essere comunicata alle Parti ed avrà effetto decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 3 - Definizione delle risorse per il trattamento economico accessorio

1. Il Fondo ex art. 87 del CCNL 16.10.2008 per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale destinato al personale delle categorie B, C e D relativo all'anno 2012, al netto della somma di € 455.244,48 destinata al finanziamento delle progressioni economiche, ammonta ad € 11.812,43, esclusi gli oneri carico Ente, con allocazione sul cap. 101250.
2. Il Fondo ex art. 90 del CCNL 16.10.2008 relativo all'anno 2012 destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria EP ammonta ad € 148.826,66, esclusi gli oneri carico Ente, con allocazione sul cap. 101270.
3. Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ex art. 87, c. 1, lett. F) del CCNL 16.10.2008, ammontano, sulla base delle disponibilità accertate alla data del 13.11.2012, a complessivi € 27.266,45, al netto degli oneri carico Ente, con allocazione sul cap. 101040 per € 21.424,95 e sul cap. 101250 per € 5.841,50.
4. L'Amministrazione, considerati i rilevanti processi di cambiamento organizzativo in corso, con particolare riferimento alla riforma dello Statuto ed alla ridefinizione delle strutture didattiche e di ricerca, nonché alle implicazioni conseguenti alle innovazioni apportate dalla Legge 240/2010 ed alla gestione dei nuovi servizi affidati all'Università (quali, ad esempio, i Tirocini Formativi Abilitanti per l'insegnamento nella Scuola), ha ritenuto di prevedere, altresì, per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 87, comma 2, del CCNL 16.10.2008, un incremento dell'importo destinato al trattamento accessorio pari ad € 180.296,39 al netto degli oneri carico Ente, con allocazione sul cap. 101040 per € 80.000, sul cap. 101260 per € 10.000,00 e sul cap. 101250 per € 90.296,39. Detto incremento si finanzia con i fondi extra FFO provenienti dai contributi versati dai privati per la gestione delle procedure di ammissione alle iniziative formative a numero programmato.
5. Per quanto sopra, l'ammontare complessivo delle risorse destinate per l'anno 2012 al trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo, al netto degli oneri a carico dell'Ente e tenuto conto delle limitazioni e delle riduzioni apportate ai sensi dell'art. 1, c. 189, della L. 266/2005, dall'art. 67, c. 5, della L. 133/2008 e dall'art. 9, c. 2-bis, della L. 122/2010, è stato determinato in € 368.201,93 e trova allocazione nei seguenti capitoli di



bilancio:

Capitoli di spesa	Stanziamento 2012
Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008 (cap. 101250)	€ 107.950,32
Risorse per lavoro straordinario (cap. 101260)	€ 10.000,00
Fondo comune di Ateneo (cap. 101040)	€ 101.424,95
Fondo ex art. 90 CCNL 16.10.2008 (cap. 101270)	€ 148.826,66
TOTALE	€ 368.201,93

Articolo 4 - Ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2012

1. Al fine di corrispondere agli obiettivi sopra enunciati, le parti stabiliscono di destinare le risorse complessivamente disponibili per l'anno 2012 ai seguenti istituti previsti dal CCNL del 16.10.2008:

ISTITUTI CCNL 16.10.2008	RISORSE FINALIZZATE
a) Indennità mensile accessoria (art. 88, c. 2, lett. F)	€ 76.700,00
b) Indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C e D (art. 91, c. 2)	€ 36.700,00
c) Indennità per attività comportanti oneri o disagi (art. 88, c. 2, lett. C)	€ 16.800,00
d) Incentivazione per la realizzazione di attività e servizi aggiuntivi (art. 88, c. 2, lett. E)	€ 63.125,27
e) Remunerazione lavoro straordinario (art. 25, c. 3, lett. F) ed art. 86, c. 1)	€ 14.050,00
f) Indennità di posizione e di risultato per il personale di categoria EP (art. 76)	€ 160.826,66
TOTALE RISORSE UTILIZZATE	€ 368.201,93

2. Le parti si riservano di definire con un successivo accordo la destinazione delle eventuali risorse che dovessero residuare in esito alla liquidazione dei compensi di cui al comma 1, nonché delle ulteriori disponibilità che, in sede di approvazione del conto consuntivo, dovessero essere definitivamente accertate per l'anno 2012 in relazione ai capitoli di bilancio



di cui all'art. 3.

Articolo 5 - Indennità mensile accessoria

1. L'indennità mensile accessoria (IMA), introdotta nel Comparto Università dall'art. 41, c. 4, del CCNL 27.1.2005 e rivalutata con le risorse previste dall'art. 5, c. 2, del CCNL 28.3.2006 e dall'art. 88, comma 3, del CCNL 16.10.2008, si finanzia con le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale ex art. 87 del CCNL 16.10.2008. Alla contrattazione integrativa è demandata la definizione dei criteri e dei valori di riparto dell'indennità stessa.
2. Premesso che, a partire dall'anno 2006, l'Ateneo ne ha previsto la corresponsione al personale tecnico-amministrativo appartenente alle categorie B, C e D nella misura di € 36,00 lordi mensili e che le risorse a disposizione non consentono di confermare la suddetta misura dell'indennità anche per il 2012, le parti stabiliscono di erogare al predetto personale un'indennità mensile di € 22,50 lordo dipendente, per dodici mensilità.
3. Tale indennità viene corrisposta per incentivare la continuità lavorativa e l'effettività della prestazione e garantire il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, tenuto conto del processo di profonda riorganizzazione dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, che comporta un maggiore impegno da parte del personale, nonché della significativa riduzione apportata nell'ultimo triennio alla forza lavoro attiva (-13% circa) e della consequenziale redistribuzione dei carichi di lavoro.
4. L'IMA viene erogata al personale in servizio nell'anno 2012, tenuto conto dei seguenti criteri selettivi:
 - a) al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è ridotta nella stessa misura dell'orario di lavoro;
 - b) non spetta al dipendente che presta l'attività lavorativa presso un'altra pubblica amministrazione e dalla quale percepisce il trattamento fondamentale ed accessorio;
 - c) non spetta al dipendente che opera in convenzione con il SSN e che percepisce un trattamento economico equiparato alla dirigenza del comparto Sanità;
 - d) non spetta al dipendente collocato in aspettativa/congedo senza assegni e in congedo per dottorato di ricerca;
 - e) non spetta al dipendente per la parte eccedente il limite al trattamento economico previsto al successivo art. 19, comma 1, lett. d).

Articolo 6 - Indennità di responsabilità personale categorie B, C e D

1. Premesso che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 23/03/2011, ha approvato lo schema di piano della performance e che, nell'ambito dell'Area strategica denominata "Area dell'Innovazione Amministrativa e Gestionale", tra gli altri, ha



individuato la "Riorganizzazione della tecnostruttura" quale obiettivo strategico dell'Ateneo, l'Amministrazione ha portato a compimento nel 2012, con decorrenza dal 15.6.2012 per le strutture didattiche e di ricerca, il riassetto organizzativo complessivo dei servizi amministrativi disposto con il D.D. n. 223 del 22.4.2011 ed ha attribuito, sulla base dei criteri generali contenuti nel Documento di riorganizzazione delle strutture universitarie, al personale delle categorie B, C e D le seguenti funzioni di responsabilità differenziate in ragione del livello di responsabilità organizzativa e della complessità delle competenze attribuite:

- a) Responsabile di Ufficio;
 - b) Responsabile di Settore.
2. Le parti concordano di correlare allo svolgimento di dette funzioni l'erogazione di un'indennità di responsabilità nella misura annua di € 300,00 per i Responsabili di Ufficio e di € 900,00 per i Responsabili di Settore. A questi ultimi sono equiparati, per il fine che qui interessa, i Segretari amministrativi di Facoltà e di Dipartimento previsti dal precedente assetto organizzativo. I valori della suddetta indennità potranno essere proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del budget assegnato di € 36.700,00.
3. L'erogazione del suddetto compenso è rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico a decorrere dall'1.1.2012.

Articolo 7 - Definizione delle indennità per attività comportanti oneri o disagi

1. Le parti convengono di corrispondere al personale delle categorie B, C e D dei compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri o disagi particolarmente rilevanti.
2. Per l'anno 2012 viene destinata la somma di € 16.800 alla corresponsione delle seguenti indennità:
 - a) indennità di turnazione (v. art. 8): € 500,00;
 - b) indennità relativa al servizio per i rapporti con l'Istituto cassiere (v. art. 9): € 500,00;
 - c) indennità per il recapito di documentazione e corrispondenza (v. art. 10): € 200,00;
 - d) indennità per la movimentazione di volumi e riviste (v. art. 11): € 100,00;
 - e) indennità per la reperibilità oltre l'orario di lavoro (v. art. 12): € 2.300,00;
 - f) indennità di front-office (v. art. 13): € 8.400,00;
 - g) indennità di laboratorio (v. art. 14): € 3.600,00;
 - h) indennità per l'efficientamento della strumentazione informatica (v. art. 15): € 1.200,00.
3. Le suddette indennità verranno erogate, a partire dall'1.1.2012, in relazione alle giornate di effettiva presenza e tenuto conto delle limitazioni indicate negli articoli successivi.
4. Nel caso in cui le risorse assegnate non consentissero di provvedere all'erogazione delle indennità nella misura stabilita negli articoli successivi, il valore di ciascuna indennità verrà proporzionalmente ridotto fino alla concorrenza della somma prevista al comma 2 per la specifica attività.



Articolo 8 - Indennità di turnazione

1. L'indennità di turnazione viene corrisposta al personale che per esigenze di servizio è soggetto a turnazione e svolge la propria attività lavorativa in un orario compreso tra le ore 11 e le ore 22. Non si considera turno la prestazione lavorativa che cominci prima del suddetto orario ed, in particolare, la semplice variazione del rientro pomeridiano.
2. Il turno consiste in una rotazione ciclica del personale in prestabilite articolazioni dell'orario di lavoro per ottemperare ad un'effettiva esigenza di servizio che richieda una continuità dello stesso di almeno 10 ore.
3. L'importo lordo dell'indennità di turnazione è di € 1,00 per ogni singolo turno effettivamente svolto e viene corrisposto per un massimo di 100 turni all'anno, compatibilmente con il budget assegnato di € 500,00.

Articolo 9 - Indennità relativa al servizio centrale per i rapporti con l'Istituto cassiere

1. Le parti concordano di prevedere l'erogazione di una specifica indennità al personale che svolga una funzione di raccordo con l'Istituto cassiere, recandosi in maniera ricorrente presso la sede di quest'ultimo.
2. L'importo lordo giornaliero della suddetta indennità é di € 1,00 e viene corrisposto per un massimo di 100 giorni all'anno, compatibilmente con il budget assegnato.
3. E' consentita l'erogazione del seguente numero di indennità per le sottostanti unità organizzative:

PERIODI DI RIFERIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVE	N. MAX INDENNITA'	BUDGET ASSEGNATO
1/1 - 14/6/2012	Area Programmazione finanziaria e affari generali	2	100,00
15/6 - 31/12/2012	Area Programmazione finanziaria e affari generali	2	100,00
	Settori Amministrazione e contabilità dei Dipartimenti	6	300,00
	TOTALE		500,00

Articolo 10 - Indennità per il recapito di documentazione e corrispondenza

1. Le parti concordano di prevedere l'erogazione di una specifica indennità al personale adibito presso l'Amministrazione centrale al servizio di recapito della documentazione e della corrispondenza destinata alle strutture didattiche e di ricerca.
2. E' consentita l'erogazione di due indennità, con un compenso individuale lordo giornaliero di € 1,00 e per un massimo di € 100,00 giorni all'anno.



Articolo 11 - Indennità per la movimentazione di volumi e riviste

1. Le parti concordano di prevedere l'erogazione di una specifica indennità al personale adibito alla movimentazione di volumi e riviste presso la Biblioteca Interfacoltà di Giurisprudenza ed Economia, in considerazione dell'elevato numero di utenti gestiti da tale biblioteca.
2. E' consentita l'erogazione di una sola indennità, con un compenso lordo giornaliero di € 1,00 e per un massimo di 100 giorni all'anno.

Articolo 12 - Indennità per la reperibilità oltre l'orario di lavoro

1. La reperibilità è una prestazione di carattere strumentale ed accessorio che consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciabile, fuori dall'ordinario orario di lavoro, e di poter raggiungere in un breve lasso di tempo il proprio luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta, qualora si presenti una effettiva ragione di necessità.
2. Le parti concordano di corrispondere un'indennità di disagio, nella misura lorda giornaliera di € 15,00 e per i servizi di seguito specificati, al personale individuato ai sensi del Regolamento per il Servizio di Reperibilità:
 - a) Servizio Sicurezza di Ateneo: n. 1 unità di personale a disposizione il sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
 - b) Servizi Informatici di Ateneo: n. 1 unità a disposizione il sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00 ed i festivi dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
3. L'erogazione della suddetta indennità potrà avvenire compatibilmente con il budget assegnato di € 2.300,00.

Articolo 13 - Indennità di front-office

1. La presente indennità viene corrisposta al personale che sia assegnato a servizi connotati, in maniera continua, da un forte impatto con l'utenza, in particolare studentesca.
2. L'importo lordo giornaliero della suddetta indennità varia per ciascun servizio in relazione al diverso grado di impatto con l'utenza e viene corrisposto per un massimo di 100 giorni all'anno. Per quanto concerne le Segreterie Didattiche e le Segreterie Studenti della Facoltà di Medicina, la determinazione del budget assegnato tiene conto delle segreterie operanti presso le sedi decentrate.
3. L'indennità viene corrisposta, pertanto, al personale preposto ai seguenti servizi nel numero massimo appresso specificato ed entro il budget complessivo assegnato di € 8.400,00:

Descrizione servizi	Importo giornaliero	Budget assegnato	Numero indennità	Facoltà/Dipartimenti
Portinerie strutture didattiche e di ricerca	€ 1,00	100,00	1	Agraria
		100,00	1	Economia
		100,00	1	Giurisprudenza



		100,00	1	Lettere e Scienze Formazione
		100,00	1	Medicina
Segreterie didattiche e studenti/Settori Didattica e Servizi agli studenti	€ 1,50	600,00	4	Agraria
		600,00	4	Economia
		1.200,00	8	Giurisprudenza
		750,00	5	Lettere e Scienze Formazione
		1.800,00	12	Medicina
Biblioteche	€ 1,50	2.550,00	17	
URP Ateneo	€ 1,00	100,00	1	
Protocollo centrale	€ 1,00	100,00	1	
Servizio centrale stage e tirocini	€ 1,00	200,00	2	

Articolo 14 - Indennità di laboratorio

1. La presente indennità viene corrisposta al personale dell'area tecnico-scientifica limitatamente ai giorni in cui svolga, in laboratorio o nei siti sperimentali, attività comportanti una potenziale esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale.
2. E' consentita l'erogazione di un massimo di 36 indennità, con un compenso lordo giornaliero di € 1,00 e per un massimo di 100 giorni all'anno.
3. L'indennità non è corrisposta al personale conferito all'assistenza sanitaria.

Articolo 15 - Indennità per l'efficientamento della strumentazione informatica

1. Le parti convengono di prevedere l'erogazione di una specifica indennità al personale tecnico adibito alle attività di efficientamento della strumentazione informatica in dotazione alle strutture dell'Ateneo.
2. E' consentita l'erogazione di un massimo di 12 indennità, con un compenso lordo giornaliero di € 1,00 e per un massimo di 100 giorni all'anno.

Articolo 16 - Incentivazione per la realizzazione di attività e servizi aggiuntivi

1. Le parti convengono di incentivare il personale delle categorie B, C, D ed EP che abbia garantito, in aggiunta ai compiti ordinariamente assegnati a ciascuno, la realizzazione delle attività e dei servizi di seguito indicati:

DESCRIZIONE ATTIVITA'/SERVIZI	BUDGET ASSEGNATO
Supporto alle procedure di ammissione ai percorsi formativi a numero programmato - anno 2011	20.775,27
Supporto alle procedure di ammissione ai percorsi formativi a numero programmato - anno 2012	30.500,00
Supporto allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi di Ateneo	10.000,00



Servizio di assistenza fiscale per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2012	1.900,00
BUDGET TOTALE	63.125,27

2. Gli incentivi correlati allo svolgimento delle procedure di ammissione ai percorsi formativi a numero programmato sono corrisposti al personale in misura differenziata in ragione della funzione e dell'impegno richiesto. La determinazione degli stessi avverrà sulla base dei criteri di seguito specificati, compatibilmente con i budget previsti al comma 1:

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI CORRELATI ALLE PROCEDURE DI AMMISSIONE			
	Descrizione	Peso	Valore incentivo
A	Incentivo base per l'attività di vigilanza e/o di supporto tecnico-amministrativo in evento di durata superiore a 6 ore	1,00	75,00
	Maggiorazione del 33,33% del valore dell'incentivo base per l'attività di coordinamento durante gli eventi sopra indicati	1,33	100,00
B	Incentivo base per l'attività di vigilanza e/o di supporto tecnico-amministrativo in evento di durata non superiore a 6 ore	0,60	45,00
	Maggiorazione del 33,33% del valore dell'incentivo base per l'attività di coordinamento durante gli eventi sopra indicati	0,80	60,00
C	Incentivo per le attività richiedenti un impegno articolato in più giorni, quali l'organizzazione e la gestione degli eventi, nonché il supporto amministrativo alle Commissioni giudicatrici	2,67	200,00

3. Gli incentivi correlati allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi di Ateneo sono corrisposti al personale in misura differenziata in ragione della funzione e dell'impegno richiesto. La determinazione degli stessi avverrà sulla base dei criteri di seguito specificati, compatibilmente con il budget assegnato di € 10.000,00:

FUNZIONE SVOLTA	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI
COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE	<ul style="list-style-type: none"> - L'ammontare dell'incentivo è determinato dalle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> - indennità base; - indennità giornaliera integrativa; - compenso aggiuntivo rapportato al numero di schede elettorali scrutinate da ciascun seggio. - L'indennità base, differenziata in base al ruolo svolto, è pari ad € 78,00 per il presidente e ad 65,00 per segretario e scrutatore; - L'indennità giornaliera integrativa è pari al 10% dell'indennità base moltiplicata per i giorni di durata delle operazioni elettorali; - Il compenso aggiuntivo è pari ad € 0,012/scheda per il presidente e ad € 0,010/scheda per segretario e scrutatore
COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE	I componenti le commissioni elettorali centrali, sulla base del carico di lavoro svolto, ricevono un'indennità pari a quella attribuita, per la medesima elezione, al presidente del seggio avente il minor numero di schede scrutinate.



	I componenti le commissioni elettorali organizzative ricevono un compenso forfettario pari ad € 50,00.
COMPONENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Il gruppo di lavoro costituente l'ufficio elettorale, a causa del notevole carico di lavoro che caratterizza l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche, ricevono per tale consultazione elettorale un compenso pari a quello dello scrutatore e/o segretario del seggio che ha scrutinato il maggior numero di schede.
PRESIDI DELLE SEGRETERIE STUDENTI	I dipendenti incaricati di presidiare le segreterie studenti nei giorni destinati alle votazioni ricevono un compenso forfettario pari ad € 25,00/giorno.

4. Gli incentivi correlati allo svolgimento del Servizio di assistenza fiscale per la presentazione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2012 sono corrisposti in ragione di € 12,00 per ogni dichiarazione trasmessa all'Agenzia, con una elevazione ad € 24,00 in caso di dichiarazione congiunta. Il budget assegnato è pari ad € 1.900,00.
5. Nel caso in cui le risorse assegnate non consentissero di provvedere all'erogazione delle indennità nella misura stabilita nei commi precedenti, il valore di ciascun incentivo verrà proporzionalmente ridotto fino alla concorrenza della somma prevista al comma 1 per la specifica attività.

Articolo 17 - Compensi per lavoro straordinario

1. In considerazione dell'esiguità delle risorse destinabili alla corresponsione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, il cui ammontare complessivo non può superare l'importo di € 43.702,58, ai sensi dell'art. 88, c. 1, del CCNL, ossia un valore medio di circa 7 ore per dipendente in servizio, le parti convengono di corrispondere tali compensi solo al personale che svolga i compiti di seguito specificati ed entro il limite del budget assegnato. In tutti gli altri casi, si applica l'art. 27 del CCNL.
2. Al personale che svolge le mansioni di autista presso l'Amministrazione Centrale è riconosciuto il compenso per le ore di lavoro straordinario trascorse alla guida, da corrispondere sulla base di quanto riportato sull'apposito libretto di servizio (ovvero, sui fogli di marcia) e fino alla concorrenza del budget complessivo assegnato, che per l'anno 2012 viene definito in € 7.450,00.
3. Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, in caso di intervento, anche agli Addetti al servizio di reperibilità nella misura corrispondente al numero di ore registrate dalla procedura delle presenze, con arrotondamento in eccesso solo per frazioni orarie superiori a 30 minuti. In ogni caso, detto compenso non potrà essere inferiore al corrispettivo di tre ore di lavoro straordinario per ciascun intervento effettuato. Il budget assegnato è pari ad € 900,00.



4. Il compenso di cui al comma 3 può essere erogato anche nel caso di interventi effettuati in remoto, limitatamente ai servizi che consentano la tracciabilità degli interventi stessi. A tal fine, il Responsabile dovrà produrre idonea documentazione probatoria.
5. Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, altresì, al personale che collabori allo svolgimento di eventi di interesse generale per l'Ateneo e fino alla concorrenza del budget complessivo assegnato, che per l'anno 2012 viene definito in € 5.700,00.

Articolo 18 - Retribuzione di posizione e di risultato personale categoria EP

1. L'Amministrazione, in base alle proprie finalità istituzionali ed ai criteri generali stabiliti nel Documento di riorganizzazione allegato al D.D. n. 223 del 22.4.2011, recante le linee guida per il cambiamento organizzativo, conferisce al personale di categoria EP incarichi, a tempo determinato, comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell'ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative e tecniche, ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione.
2. Premesso che, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del CCNL, l'importo della retribuzione di posizione del personale EP può variare da un minimo di € 3.099,00 ad un massimo di € 12.912,00 annui lordi, con un'articolazione distribuita in massimo tre fasce, compresa la minima, considerato che, a decorrere dal 15.6.2012, è stato completato il processo di riassetto organizzativo complessivo dei servizi amministrativi avviato con il D.D. n. 223/2011, in esito al quale sono stati conferiti al personale EP gli incarichi di coordinamento delle strutture gestionali dei nuovi Dipartimenti dell'Ateneo, tenuto conto delle risorse all'uopo utilizzabili, l'Amministrazione intende confermare per l'anno 2012 quanto già disposto con D.D. n. 746/2011 e prevedere la corresponsione di un'indennità di posizione articolata nelle seguenti tre fasce in rapporto alla tipologia dell'incarico affidato:

FASCE	RETRIBUZIONE POSIZIONE
I	€ 5.500,00
II	€ 4.000,00
III	€ 3.099,00

3. Gli importi di cui sopra sono erogati in proporzione al periodo di effettiva copertura dell'incarico. Al personale EP è riconosciuta, comunque, la corresponsione dell'importo minimo di € 3.099,00 ai sensi dell'art. 76, comma 2, del CCNL.
4. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente a seguito della valutazione effettuata secondo la procedura prevista dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance" adottato per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 7



del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150.

5. La determinazione del valore della retribuzione di risultato, calcolato in punti percentuali sulla retribuzione di posizione attribuita, avviene sulla base del punteggio di valutazione ottenuto da ciascun dipendente secondo la seguente distribuzione e tenuto conto delle risorse a disposizione:

PUNTEGGIO VALUTAZIONE (x)	% RETRIBUZIONE RISULTATO (y)
$0 \leq x < 75$	0 %
$75 \leq x \leq 90$	$10 \% \leq y \leq 20 \%$
$90 < x \leq 100$	$20 \% \leq y \leq 30 \%$

6. La determinazione delle effettive percentuali di risultato attribuite alla seconda ed alla terza classe riportate nella precedente tabella deve avvenire tenendo conto che tra le due classi ci sia una distanza percentuale fissa del 10%.
7. Al personale di categoria EP possono essere formalmente conferiti incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del CCNL 16.10.2008, da parte dell'Ateneo o, su designazione dello stesso, da parte di terzi. Per remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale che svolge incarichi aggiuntivi, compresi quelli previsti dal presente CCI, viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota di trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto e tenuto conto dei criteri e delle modalità che verranno stabilite in sede di rivisitazione del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo.

Articolo 19 - Regime di cumulabilità del trattamento economico accessorio

1. La corresponsione del trattamento accessorio previsto negli articoli precedenti è sottoposta alle seguenti limitazioni:
- l'indennità di responsabilità prevista all'art. 6 non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 7;
 - gli incentivi previsti all'art. 16 sono cumulabili tra loro fino all'importo massimo di € 1.200,00 per anno di competenza;
 - fermi restando i limiti di cui sopra, tutte le voci del trattamento accessorio previste dal presente CCI, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario svolto dagli autisti e delle indennità di posizione e di risultato del personale EP, sono cumulabili fino all'importo complessivo di € 2.000,00;
 - l'indennità mensile accessorio può cumularsi, entro un importo complessivo di € 2.500,00, con altri compensi corrisposti dall'Ateneo in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed all'indennità di Ateneo. Concorrono al raggiungimento della predetta soglia tutti i compensi aggiuntivi percepiti, a qualsiasi titolo, dal personale nell'anno



2012, compreso il trattamento accessorio disciplinato dal presente CCI e l'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del DPR n. 761/79 per il personale che opera presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Articolo 20 - Disposizioni finali

1. Gli oneri di cui al presente contratto non possono eccedere la somma complessiva indicata al precedente art. 4.
2. Le clausole del presente CCI che dovessero risultare in contrasto con sopraggiunte disposizioni legislative o contrattuali perderanno efficacia dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. In tale caso, le parti si incontreranno per definire una nuova formulazione del CCI conforme con il dettato legislativo e contrattuale.

Art. 21 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente CCI, le parti si incontreranno entro 30 giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del CCI.

Letto, approvato e sottoscritto.

1	Giuliano VOLPE	Rettore	Firma	
2	Costantino QUARTUCCI	Direttore Generale	Firma	
3	Luigi MARCHITTO	FLC-CGIL	Firma	
4	Tommaso VASCO	CISL - UNIVERSITA'	Firma	
5	Luigi ANGIULLI	UIL - RUA	Firma	
6	Vito RUBERTO	SNALS - UNIVERSITA'	Firma	
7	Michele SAVASTANO	CSA di CISAL UNIVERSITA'	Firma	
8	M. Antonietta DI PIETRO	USB - PI	Firma	
9	Luigi ANGIULLI	Componente R.S.U.	Firma	
10	Carmela LOMBARDI	Componente R.S.U.	Firma	
11	Bruno MAZZI	Componente R.S.U.	Firma	
12	Attilio MONTAGNA	Componente R.S.U.	Firma	
13	Pasquale MONTELEONE	Componente R.S.U.	Firma	
14	Nicola TRICARICO	Componente R.S.U.	Firma	